

Oggetto: [Crediti d'imposta: la mappa dei bonus utilizzabili nel 2021](#)

Numerosi i crediti d'imposta disponibili nel 2021 a sostegno di imprese e professionisti per favorire la ripresa economica nel post-Covid-19. Tra i principali, gli incentivi del Piano Transizione 4.0, rafforzati dalla legge di Bilancio 2021. Si tratta dei bonus per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e non, per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e per la formazione 4.0. Ma anche agevolazioni ad hoc per il settore turistico, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, per gli investimenti pubblicitari e nel Mezzogiorno, nonché a favore delle PMI che decidono di quotarsi e per le operazioni di riorganizzazione aziendale.

Investimenti, ricerca e innovazione, rafforzamento patrimoniale, riorganizzazione aziendale, accesso al mercato dei capitali e sostegno alle imprese del settore turistico.

Sono questi i principali ambiti di intervento dei crediti d'imposta disponibili nel 2021 a sostegno della ripartenza nel post-Covid-19.

Piano Transizione 4.0

Tra i principali crediti d'imposta, ci sono i bonus del Piano Transizione 4.0, rafforzati dalla legge di Bilancio 2021 ([l. n. 178/2020](#)).

Si tratta del credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e non, per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e per la formazione 4.0.

Bonus investimenti

I crediti d'imposta per gli investimenti si differenziano a seconda delle caratteristiche del bene e dell'anno di acquisizione.

La nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2021 (commi da 1051 a 1063) è valida per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Per i beni materiali 4.0 (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), il credito d'imposta - fruibile solo dalle imprese - è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato

pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e del 10% del costo, per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni e del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Per i beni immateriali 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla legge di Bilancio 2018), invece, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), il credito d'imposta (riconosciuto alle imprese) è pari al 20% del costo, calcolato su un importo massimo di 1 milione di euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali "ordinari" non 4.0, il credito d'imposta - fruibile da imprese ed esercenti arti e professioni - è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura 10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18, legge 81/2017);

- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo): nella misura del 6% del costo, sempre su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali.

Credito d'imposta R&S&I

Gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative possono contare fino alla fine del 2022 sul credito d'imposta previsto dai commi 198 e seguenti della legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019), prorogato e rafforzato dalla legge di Bilancio 2021 (comma 1064, lett. a)-h)).

Dal 1° gennaio 2021, il bonus spetta:

- per le attività di ricerca e sviluppo: nella misura del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro. Per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, la misura del credito di imposta è elevata al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese (maggiorazioni previste dall'art. 244 del decreto Rilancio);

- per le attività di innovazione tecnologica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro;

- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: nella misura del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro;
- per le attività di design e ideazione estetica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro. Tra le spese ammissibili, con una modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021, sono state ammesse quelle relative ai software.

Bonus formazione 4.0

Per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, le imprese possono fruire del credito d'imposta per la formazione 4.0 di cui all'art. 1, commi da 210 a 217, della legge di Bilancio 2020.

La legge di Bilancio 2021 (comma 1064, lettere i) ed l)) non solo ne ha prorogato la validità fino al 2022, ma ha anche ampliato i costi agevolabili, ricomprendendo:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Turismo

Il settore del turismo, uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi dovuta al Covid-19, beneficia di due specifici crediti d'imposta.

Bonus riqualificazione

La prima misura è il bonus riqualificazione di cui all'art. 10 del D.L. n. 83/2014, ripristinato per il biennio 2020 e 2021, con qualche modifica, dal decreto Agosto (art. 79).

L'opportunità riguarda:

- le strutture ricettive turistico alberghiere;
- gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le strutture ricettive all'aria aperta;
- le strutture che svolgono attività agrituristica.

Il bonus è riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Si attende la pubblicazione del decreto attuativo con tutte le indicazioni.

A disposizione 380 milioni di euro: 180 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è l'autorizzazione di spesa prevista dal decreto Agosto e 20 milioni di euro per il solo anno 2021 è lo stanziamento previsto dalla legge di Bilancio 2021 (comma 604).

Bonus locazioni

Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator possono poi fruire - fino al 30 aprile 2021 - del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per gli affitti d'azienda di cui all'art. 28 del decreto Rilancio.

Il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente e per le strutture turistico-ricettive, ma è vincolato al requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi.

A seguito della modifica apportata dalla legge di conversione del decreto Natale ([l. n. 6/2021, art. 2-bis](#)), ai fini della verifica della spettanza del bonus locazioni per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021, le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator devono verificare di aver subito una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31 gennaio 2020.

Il credito d'imposta è pari al 60% del canone pagato. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo utilizzato nell'esercizio di attività d'impresa, il credito d'imposta spetta invece nella misura del 30% dell'importo del canone. Per le strutture turistico-ricettive, il bonus per l'affitto d'azienda è pari al 50% e, nel caso in cui relativamente alla stessa struttura vengano stipulati 2 distinti contratti, uno per la locazione dell'immobile e uno per l'affitto dell'azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti.

Bonus patrimonializzazione

Un ulteriore credito d'imposta premia il rafforzamento patrimoniale. Ne possono fruire le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, con sede legale ed amministrativa in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti:

- ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019, superiore 5.000.000 euro e fino a 50.000.000 euro;

- abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%.

L'agevolazione, istituita dall'art. 26, comma 8, del decreto Rilancio, è riconosciuta a fronte di aumenti di capitale ed è finalizzata ad aiutare le società che abbiano subito una riduzione del patrimonio netto per le perdite causate dalla crisi economica conseguenza della pandemia di Covid-19.

La legge di Bilancio 2021 (comma 263) è intervenuta sulla disciplina, prorogando e modificando alcune condizioni per accedere al bonus.

Secondo la norma istitutiva, per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti entro il 31 dicembre 2020, il credito d'imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Con legge di Bilancio 2021, il credito d'imposta è stato esteso ai versamenti di capitale effettuati fino al 30 giugno 2021 e potenziato. In particolare, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, il credito di imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, da assumere al lordo delle perdite stesse;
- fino a concorrenza del 50% dell'aumento di capitale sociale effettuato.

È prevista la decadenza dall'agevolazione, con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima 1° gennaio 2024, per gli aumenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, e in caso di distribuzione di riserve prima 1° gennaio 2025, per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30 dicembre 2021.

Bonus pubblicità

Per gli investimenti pubblicitari, imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi possono contare anche nel 2021 (e nel 2022) sul bonus pubblicità.

La legge di Bilancio 2021 (comma 608) ha confermato la disciplina speciale introdotta dal decreto Cura Italia (articolo 98), come modificata dal decreto Rilancio (art. 186), che prevede un credito d'imposta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line. A differenza della disciplina in vigore nel 2020, per gli anni 2021 e 2022 il bonus non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e/o radiofoniche.

Anche nel 2021 (e 2022), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta non è necessario aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione né la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell'1% rispetto al valore di quelli effettuati nell'anno precedente). Ciò comporta che nel 2021 possono beneficiare all'agevolazione anche:

- i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
- i soggetti che nel 2020 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
- i soggetti che iniziano la loro attività nel 2021.

Operazioni di riorganizzazione aziendale

Per le operazioni di riorganizzazione aziendale deliberate nel corso del 2021 è poi possibile beneficiare dell'incentivo fiscale previsto dalla legge di Bilancio 2021 (commi da 233 a 242).

In particolare, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario della scissione e al conferitario è consentita la trasformazione in credito d'imposta di una quota delle DTA (attività per imposte anticipate) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello dell'operazione.

L'ammontare massimo utilizzabile come credito d'imposta è pari al 2% delle attività dei soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione. Il beneficio può essere utilizzato in compensazione col modello F24 senza limiti di importo oppure essere ceduto a terzi o anche chiesto a rimborso.

Le società oggetto delle operazioni agevolabili devono essere operative da almeno 2 anni ed indipendenti, ovvero non legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% né controllate anche indirettamente. Inoltre, l'agevolazione non può essere fruita da società per le quali sia accertato lo stato di dissesto o di insolvenza.

Mapa dei bonus

| | |
|--|--|
| Credito d'imposta per beni materiali 4.0 | Riferimenti normativi: legge di Bilancio 2021, art. 1, commi da 1051 a 1063 |
| | A chi: imprese per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione |
| Credito d'imposta per beni immateriali 4.0 | <p>Beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per spese inferiori a 2,5 milioni di euro: aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022 - Per spese superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni: aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022 - per spese superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022 <p>Riferimenti normativi: legge di Bilancio 2021, art. 1, commi da 1051 a 1063</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>A chi: imprese per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione</p> |
| | <p>Beneficio: 20% dell'investimento, nel limite di costo massimo di 1 milione di euro</p> |
| <p>Credito d'imposta per beni materiali ed immateriali non 4.0</p> | <p>Riferimenti normativi: legge di Bilancio 2021, art. 1, commi da 1051 a 1063</p> <p>A chi: imprese ed esercenti arti e professioni per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali non 4.0, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione</p> <p>Beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel 2021: aliquota al 10%, nel limite di costo massimo di 2 milione di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali. Per investimenti effettuati nel 2021 in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile il credito d'imposta è pari al 15% - nel 2022: aliquota al 6%, nel limite di costo massimo di 2 milione di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali |
| <p>Credito d'imposta per Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design</p> | <p>Riferimenti normativi: legge di Bilancio 2020, art. 1, commi da 198 a 209; Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 1064, lett. a)-h)</p> <p>A chi: imprese per gli investimenti in attività di ricerca,</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>sviluppo, innovazione e design effettuati nel 2021 e 2022</p> <p>Beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricerca e Sviluppo: 20% delle spese agevolabili nel limite massimo di 4 milioni di euro. Per le attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti in materia di Covid-19, riguardanti strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono applicabili le aliquote maggiorate previste decreto Rilancio: 25% per le grandi imprese; 35% per le medie imprese; 45% per le piccole imprese - Innovazione tecnologica: 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni - Innovazione green e digitale: 15% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni; - Design e ideazione estetica: 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni |
| <p>Credito d'imposta formazione 4.0</p> | <p>Riferimenti normativi: legge di Bilancio 2018, art. 1, commi da 46 a 56; legge di Bilancio 2020, art. 1, commi 210-217; legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 1064, lett. a)-h)</p> <p>A chi: imprese per attività di formazione del personale, svolte nel corso del 2021 e 2022, sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.</p> <p>Ammessi anche gli enti non commerciali, che esercitano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa</p> <p>Beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le piccole imprese: 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; - per le medie imprese: 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro; - per le grandi imprese: 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. <p>La misura del credito d'imposta è, comunque,</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati</p> |
| Credito d'imposta per riqualificazione strutture turistiche ricettive | <p>Riferimenti normativi: D.L. n. 83/2014, art. 10; decreto Agosto, art. 79; legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 604</p> |
| | <p>A chi: strutture ricettive turistico alberghiere, stabilimenti termali, strutture ricettive all'aria aperta, strutture che svolgono attività agrituristica</p> |
| | <p>Beneficio: 65% delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Si attende la pubblicazione del decreto attuativo con tutte le indicazioni</p> |
| Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo | <p>Riferimenti normativi: decreto Rilancio, art. 28; legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 602; l. n. 6/2021, art. 2-bis</p> |
| | <p>A chi: la legge di Bilancio 2021 ha previsto l'estensione temporale dell'agevolazione fino al 30 aprile 2021 solo per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator</p> |
| | <p>Beneficio: 60% del canone pagato. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo utilizzato nell'esercizio di attività d'impresa, il credito d'imposta spetta invece nella misura del 30% dell'importo del canone. Per le strutture turistico-ricettive, il bonus per l'affitto d'azienda è pari al 50% e, nel caso in cui relativamente alla stessa struttura vengano stipulati 2 distinti contratti, uno per la locazione dell'immobile e uno per l'affitto dell'azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti</p> |

| | |
|--|--|
| Credito d'imposta per aumenti di capitale | Riferimenti normativi: decreto Rilancio, art. 26, comma 8; legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 263 |
| | A chi: società di capitali e cooperative con ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019 superiore a 5.000.000 euro e fino a 50.000.000 euro, che abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33% |
| | Beneficio: per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021: credito di imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 50% dell'aumento di capitale |
| Bonus pubblicità | Riferimenti normativi: legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 608 |
| | A chi: imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi |
| | Beneficio: credito d'imposta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line |
| Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno | Riferimenti normativi: legge di Stabilità 2016, art. 1, commi 98 e seguenti, Legge di Bilancio 2021, art. 1, commi 171-172 |
| | A chi: imprese che effettuano investimenti in macchinari, impianti e attrezzature da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo |
| | Beneficio: 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10% per le grandi imprese situate nelle aree ammissibili delle Regioni Abruzzo e Molise. Le |

| | |
|--|--|
| | <p>intensità di aiuto sono maggiorate di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni</p> |
| Credito d'imposta quotazione PMI | <p>Riferimenti normativi: Legge di Bilancio 2018, art. 1, commi da 89 a 92, legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 230</p> |
| | <p>A chi: PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione</p> |
| | <p>Beneficio: 50% delle spese di consulenza sostenute per ottenere la quotazione, fino a un massimo di 500.000 euro.</p> |
| Credito d'imposta per operazioni di riorganizzazione aziendale | <p>Riferimenti normativi: Legge di Bilancio 2021, art. 1, commi da 233 a 242</p> |
| | <p>A chi: società risultante dalla fusione, beneficiario della scissione e conferitario di azienda. L'operazione di riorganizzazione aziendale deve essere deliberata dall'assemblea dei soci, o da altro organo societario competente per legge tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021</p> |
| | <p>Beneficio: trasformazione in credito d'imposta di una quota delle DTA (attività per imposte anticipate) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello dell'operazione. L'ammontare massimo utilizzabile come credito d'imposta è pari al 2% delle attività dei soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione</p> |